

Helvetia Aequa

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE

(ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252)

ISCRITTO ALL'ALBO TENUTO DALLA COVIP CON IL N. 5079

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Gruppo Assicurativo Helvetia

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**Indice**

PREMESSA	03
PARTE PRIMA – ASPETTI GENERALI	03
PARTE SECONDA – ACCORDO TRA LE PARTI	08
PARTE TERZA – VICENDE CONTRATTUALI	11
TABELLA COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE	16
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “HV PREVIREND”	18
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE”	21
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY”	25
ALLEGATO A: MODULO DI RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	29

PREMESSA

Le presenti Condizioni generali di contratto sono redatte in conformità alle disposizioni di legge in materia di Previdenza Complementare.

Resta inteso che qualsiasi eventuale modifica legislativa successiva in materia di Previdenza Complementare prevarrà sulle presenti Condizioni.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., di seguito denominata Compagnia ha trasmesso le Condizioni generali di contratto di "Helvetia Aequa Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione" (di seguito "Helvetia Aequa") alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

PARTE PRIMA – ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Fasi contrattuali

Il presente contratto, prevede due differenti fasi nel corso della sua durata contrattuale:

A) Fase di accumulo

In tale prima fase la posizione dell'aderente verrà alimentata dalla corresponsione dei versamenti contributivi che andranno a determinare il capitale costitutivo della rendita, a seconda delle opzioni di investimento prescelte dall'aderente stesso.

Helvetia Aequa prevede, infatti, diverse opzioni di investimento, ognuna delle quali, di seguito elencata, è caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- Gestione interna separata "HV Previrend";
- Fondo interno "Helvetia Multimanager Flessibile";
- Fondo interno "Helvetia Multimanager Equity";
- Combinazione "mista", a scelta dell'aderente, delle tre precedenti opzioni di investimento.

B) Fase di erogazione della rendita

In questa seconda fase verrà invece erogata all'aderente la prestazione pensionistica complementare, così come determinata ai sensi dei successivi articoli 5 e 19.

Art. 2 – Prestazioni

In base al presente contratto – che realizza un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione, la Compagnia garantisce all'aderente una prestazione pensionistica complementare da corrispondersi, a richiesta dell'aderente stesso, successivamente alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza.

Detta prestazione si ottiene convertendo in rendita vitalizia, e previa applicazione delle eventuali imposte, il capitale costitutivo della rendita determinato dalla somma dei versamenti contributivi effettuati sul contratto.

2.1. Capitale costitutivo delle prestazioni pensionistiche

In base al presente contratto, durante la Fase di accumulo, l'aderente può scegliere la modalità di costituzione della prestazione pensionistica complementare scegliendo di investire i versamenti contributivi in una o più delle seguenti opzioni di investimento:

- gestione interna separata HV Previrend: tale scelta permette all'aderente di beneficiare di una garanzia di rendimento minimo riconosciuta alla scadenza della fase di accumulo, secondo le modalità riportate nel successivo art. 19;
- fondo interno Helvetia Multimanager Flessibile e/o fondo interno Helvetia Multimanager Equity: tale scelta implica che il capitale venga espresso in quote dei fondi interni Helvetia Multimanager Flessibile e/o Helvetia Multimanager Equity, così come previsto dal successivo art. 18.
A causa della variabilità del valore delle quote, determinata dall'andamento dei mercati finanziari, tale opzione consente di conoscere l'esatto ammontare del capitale da convertire in rendita per la prestazione pensionistica solo al momento dell'accesso alla prestazione stessa.
L'aderente si assume pertanto il rischio connesso all'eventuale andamento negativo del valore delle quote;
- combinazione mista delle opzioni sopra riportate: tale scelta comporta la possibilità di investire i versamenti contributivi in più opzioni di investimento tra quelle rese disponibili, fino a tutte e tre (HV Previrend, Helvetia Multimanager Flessibile e Helvetia Multimanager Equity), versando almeno il 20% della contribuzione in ciascuna delle opzioni prescelte.

2.2. Prestazione in caso di riscatto, anticipazione, rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), trasferimento dell'Aderente nella fase di accumulo

Le prestazioni in caso di riscatto, trasferimento o anticipazione, saranno determinate a seconda dell'opzione di investimento in cui sono stati investiti i versamenti contributivi, fermo restando che siano soddisfatti i requisiti imposti dalla legge, come indicato negli articoli 12 (Trasferimento e riscatto della posizione individuale) e 13 (Anticipazioni) del Regolamento.

In particolare, se l'aderente ha optato per l'investimento nella gestione interna separata HV Previrend, il valore di riscatto, trasferimento o anticipazione sarà calcolato secondo le modalità riportate nel successivo art. 19.

In caso di investimento nel fondo Helvetia Multimanager Flessibile e/o nel fondo Helvetia Multimanager Equity il valore di riscatto, trasferimento o anticipazione sarà invece espresso in quote dei suddetti fondi interni secondo le modalità riportate nel successivo art. 18.

In caso di investimento a combinazione mista la determinazione delle prestazioni di riscatto, trasferimento e anticipazione verrà calcolata rispettivamente con le modalità sopra riportate per ogni opzione.

Riscatto

L'aderente può richiedere il riscatto totale o parziale esclusivamente nei casi riportati al successivo art. 13.

Il valore di riscatto totale è pari alla somma:

- del capitale investito nella gestione interna separata HV Previrend, così come calcolato ai sensi del successivo art. 19;
- del controvalore delle quote possedute in Helvetia Multimanager Flessibile e/o in Helvetia Multimanager Equity, determinato in base a quanto previsto al successivo art. 18.

Il riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.

Il riscatto parziale viene calcolato con gli stessi criteri e le stesse modalità previste per il riscatto totale, ma il contratto rimane in vigore per il capitale residuo che è da intendersi quale nuovo capitale costitutivo della rendita.

Per la liquidazione del riscatto parziale, salvo diversa indicazione da parte dell'Aderente, la Compagnia procederà con uno smontamento da tutte le opzioni attive mantenendo sul contratto la stessa proporzione posseduta al momento della richiesta di riscatto parziale.

Anticipazione

L'aderente può chiedere alla Compagnia la liquidazione anticipata di una parte del capitale costitutivo della rendita nei casi e nelle misure indicate nell'art. 13 del Regolamento e nel "Documento sulle Anticipazioni".

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione delle anticipazioni nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa e riportate nel "Documento sulle Anticipazioni".

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a richiesta dell'aderente, in qualsiasi momento, mediante corresponsione alla Compagnia di versamenti, che verranno equiparati a versamenti contributivi aggiuntivi.

In caso di anticipazione verrà corrisposto un capitale pari all'importo richiesto (al lordo delle imposte) derivante dal disinvestimento del capitale da tutte le opzioni attive mantenendo la stessa proporzione posseduta sul contratto al momento della richiesta di anticipazione, salvo diversa indicazione da parte dell'aderente.

Il disinvestimento verrà effettuato secondo quanto previsto ai successivi articoli 18 e 19.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

In caso di cessazione dell'attività lavorativa ed al concorrere di una serie di ulteriori requisiti, l'aderente ha la facoltà di richiedere l'erogazione totale o parziale della propria prestazione pensionistica in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo fino a massimo dieci anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Una volta attivata è comunque possibile revocare la RITA in qualsiasi momento e qualora sia stata richiesta l'erogazione parziale della posizione individuale a titolo di RITA, con riferimento alla porzione residua l'aderente conserva comunque la facoltà di richiederne il riscatto e/o l'anticipazione nonché le ordinarie prestazioni in capitale e/o rendita.

I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano esclusivamente con riferimento al pensionamento di vecchiaia, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati.

La RITA inoltre spetta, unitamente agli altri requisiti, ai soli aderenti titolari di reddito di lavoro.

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'aderente in un predeterminato arco temporale. La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'aderente, da esprimere al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare. Resta ferma la facoltà di modificare il Comparto nel corso dell'erogazione della RITA rispettando il periodo minimo di un anno dall'adesione ovvero dell'eventuale ultima precedente riallocazione effettuata sul contratto.

La periodicità di erogazione della RITA sarà trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Le condizioni per poter richiedere la RITA sono indicate nella Parte III del Regolamento e nel Documento sulla RITA.

Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, all'aderente verrà corrisposto un capitale pari alla somma:

- del capitale investito nella gestione interna separata HV Previrend, così come calcolato ai sensi del successivo art. 19;
- del controvalore delle quote possedute nel fondo Helvetia Multimanager Flessibile e/o nel fondo Helvetia Multimanager Equity, determinato in base a quanto previsto dal successivo art. 18.

2.3. Prestazione in caso di premorienza dell'aderente nella fase di accumulo

In caso di decesso dell'aderente avvenuto nella fase di accumulo o nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" RITA il contratto si risolve, e verrà liquidato, agli aventi diritto, un importo pari alla somma:

- del capitale investito nella gestione interna separata HV Previrend; così come calcolato ai sensi del successivo art. 19;
- del controvalore delle quote possedute nel fondo Helvetia Multimanager Flessibile e/o nel fondo Helvetia Multimanager Equity, determinato in base a quanto previsto dal successivo art. 18;

in base alla data di pervenimento in Compagnia della comunicazione di decesso dell'aderente.

Nel caso in cui il decesso dell'aderente avvenga nella fase di erogazione della rendita, nulla è dovuto agli eredi da parte della Compagnia

In caso di premorienza dell'aderente nella fase di erogazione della RITA, il montante residuo relativo alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato dagli aventi diritto.

2.4. Liquidazione delle prestazioni in forma di capitale

La prestazione pensionistica può essere liquidata sotto forma di capitale nei soli casi previsti dall'art. 10, comma 5 del Regolamento.

Art. 3 – Durata del contratto, anticipazione, posticipazione e sua estinzione

Data la peculiarità previdenziale, la durata del presente contratto coincide con la durata in vita dell'aderente, fermo restando che la partecipazione ad una forma pensionistica complementare non può, ai sensi del decreto, essere inferiore a 5 anni. Per l'esercizio del diritto alla prestazione si rimanda all'art.10 del Regolamento.

L'aderente ha peraltro la facoltà di prolungare la durata della Fase di accumulo oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare, e può decidere di proseguire eventualmente anche con il versamento dei contributi. La richiesta di posticipazione dovrà pervenire in Compagnia non oltre il sessantesimo giorno che precede la ricorrenza annuale e la nuova data di termine della Fase di accumulo dovrà coincidere con una ricorrenza annua successiva.

L'aderente ha inoltre facoltà di richiedere alla Compagnia un'anticipazione della posizione individuale maturata. Per una descrizione analitica delle modalità attraverso le quali esercitare il diritto all'anticipazione si rimanda a quanto previsto nel "Documento sulle Anticipazioni".

Il contratto si scioglie nei seguenti casi:

- recesso;
- decesso dell'aderente;
- richiesta, da parte dell'aderente, di riscatto totale;
- trasferimento della posizione individuale verso altre forme pensionistiche;
- liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale, laddove previsto.

Art. 4 – Versamenti contributivi

I versamenti contributivi possono derivare, ai sensi del Decreto e sulla base delle informazioni fornite alla Compagnia da parte dell'aderente, da tre differenti fonti:

- contributo proprio dell'Aderente;
- contributo del datore di lavoro;
- contributo derivante dalla destinazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

Alla conclusione del contratto l'aderente sceglie l'entità dei propri versamenti contributivi, da effettuare liberamente, e la relativa frequenza tra una delle seguenti ammesse:

- mensile;
- bimestrale;
- trimestrale;
- quadrimestrale;
- semestrale;
- annuale.

E' prevista la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti contributivi aggiuntivi al piano pattuito.

E' possibile inoltre, senza alcun onere aggiuntivo, modificare il piano dei versamenti pattuito, ovvero:

- sospendere o riprendere i versamenti;
- cambiare l'importo e/o la frequenza degli stessi;

purché la relativa modifica sia richiesta alla Compagnia almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto (per la ripresa o il cambio di importo/ frequenza).

La mancata corresponsione dei versamenti contributivi propri dell'aderente determina l'interruzione della costituzione del capitale costitutivo della rendita, che rimane pari alla somma di tutti i versamenti effettuati fino a quel momento. Resta ferma la possibilità per l'aderente di riprendere la corresponsione dei versamenti ovvero di effettuare versamenti contributivi aggiuntivi in qualsiasi momento.

Si segnala come l'entità dei versamenti contributivi effettuati sia di grande importanza nella determinazione del livello della pensione futura.

L'ammontare dei versamenti contributivi del datore di lavoro o derivanti dalla destinazione del TFR viene invece definito al momento dell'effettiva corresponsione degli stessi, data la natura variabile di tali fonti. Anche in questo caso va scelta la periodicità di versamento fra quelle sopra riportate.

Tali versamenti, una volta attivati, non potranno più essere interrotti o sospesi, salvo il caso di destinazione ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.

I versamenti contributivi possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- assegno non trasferibile intestato a "Helvetia Vita S.p.A.";
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A." (IBAN: IT77H0306912711100000008139 – BIC: BCITITMMXXX);
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito presso l'Intermediario o carta di credito se accettata dall'Intermediario stesso;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sull'aderente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.

Sui versamenti contributivi successivi al primo è ammessa anche l'attivazione di SEPA Direct Debit Core sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A." (IBAN: IT77H0306912711100000008139 – BIC: BCITITMMXXX).

I versamenti contributivi devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT77H0306912711100000008139 e BIC BCITITMMXXX:

- per importi di versamenti superiori ad Euro 50.000 (inserendo come causale il numero di adesione con cognome e nome dell'Aderente ed il nome del prodotto);
- in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), per i quali la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di adesione, con cognome e nome dell'Aderente, il codice CIG, l'eventuale CUP e il nome del prodotto).

E' escluso il pagamento dei versamenti contributivi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel Modulo di adesione.

Art. 5 – Determinazione dell'ammontare della rendita

Al momento del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica l'aderente potrà richiedere l'erogazione della prestazione previdenziale in forma di rendita vitalizia rivalutabile, che avverrà mediante conversione della posizione individuale maturata sul contratto a tale data. La rendita vitalizia, che non può essere oggetto di riscatto, viene rivalutata al 31/12 di ogni anno secondo le modalità previste dal successivo art. 19.

La rendita vitalizia verrà versata in rate mensili posticipate, salvo diversa indicazione da parte dell'Aderente, che potrà scegliere tra le altre rateazioni rese disponibili dalla Compagnia (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o bimestrale).

La base demografica utilizzata per la determinazione dei coefficienti da utilizzare per la conversione del capitale in rendita è la tavola di mortalità IPS55U-I (per impegni immediati).

Il tasso tecnico è pari a zero.

Art. 6 – Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia alla fine della fase di accumulo

I coefficienti che verranno utilizzati per la conversione del capitale in rendita vitalizia al raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica sono contenuti nella "Tabella: coefficienti di conversione in rendita vitalizia per 1.000 Euro di capitale" riportata in calce alle presenti Condizioni generali di contratto; sono inoltre richiedibili alla Compagnia e disponibili sul sito www.helvetia.it, nella Sezione Previdenza Complementare.

I coefficienti sono dipendenti dall'anno di nascita e dall'età assicurativa raggiunta dall'aderente al momento della conversione in rendita, nonché dalla rateazione prescelta.

Con richiesta scritta, da inviare alla Compagnia entro la data di maturazione al diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente può chiedere che il frazionamento di rateazione della rendita vitalizia posticipata sia diverso da quello mensile, scegliendo tra bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale.

Nella determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia la Compagnia ha previsto un costo annuo, così come riportato al successivo art. 11.

Art. 7 – Rideterminazione dei coefficienti di conversione

I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente art. 5. La Compagnia si riserva di adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, quale rilevata dalle statistiche nazionali condotte dall'ISTAT (o da altro qualificato Organismo Pubblico), sia delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi di cui si fornisce documentazione.

La modifica dei coefficienti di conversione potrà inoltre essere determinata dalla variazione della base finanziaria utilizzata dalla Compagnia per la fissazione del tasso tecnico utilizzato nel calcolo dei coefficienti stessi.

Le condizioni e le relative limitazioni di ammissibilità per la rideterminazione dei coefficienti di conversione, sono indicati nel Regolamento e nella Nota Informativa.

La modifica dei coefficienti non avrà alcun effetto qualora sia già iniziata l'erogazione della rendita o qualora l'aderente possa esercitare il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi alla modifica.

Le nuove ipotesi produrranno, invece, effetti sulle prestazioni pensionistiche riferite all'ammontare dei versamenti successivi alla modifica dei coefficienti di conversione; le variazioni delle basi tecniche avranno, infatti, efficacia solo sulle quote di capitale acquisite con i versamenti successivi alla data di effetto della modifica.

La Compagnia si impegna ad inoltrare una comunicazione agli aderenti con i nuovi coefficienti, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa, comprensiva dell'evidenziazione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita.

Se la rideterminazione è peggiorativa, entro 90 giorni dal momento della comunicazione l'aderente può rifiutare tale modifica inviando comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Previdenza – Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), indicando presso quale altra forma di previdenza complementare intende trasferire la propria posizione individuale, senza conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e senza l'applicazione di alcun costo.

Art. 8 – Conflitto di interessi

Non sono presenti situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del gruppo.

PARTE SECONDA – ACCORDO TRA LE PARTI

Art. 9 – Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'aderente ha compilato in ogni sua parte e ha sottoscritto il Modulo di adesione.

La Compagnia comunicherà, in forma scritta all'aderente con Lettera di Conferma, la data di decorrenza e i dati relativi all'eventuale versamento contributivo effettuato.

Le prestazioni del contratto decorrono:

- se collegate alla gestione interna separata HV Previrend: dal giorno dell'incasso, da parte della Compagnia/Intermediario, del primo versamento contributivo effettuato dall'aderente;
- se collegate al fondo interno Helvetia Multimanager Flessibile e/o al fondo interno Helvetia Multimanager Equity: dal giorno in cui il primo versamento contributivo corrisposto viene convertito in quote del relativo fondo interno;
- se collegate in parte alla gestione interna separata e in parte ai fondi interni, dal giorno in cui il primo versamento contributivo corrisposto viene convertito in quote del/i fondo/i interno/i.

Art. 10 – Recesso

L'aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso così come indicata nel precedente articolo 9, inoltrando per iscritto la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Previdenza – Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia).

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia e l'aderente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di invio della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, effettuerà il rimborso del versamento contributivo effettuato come segue:

- se investito nella gestione interna separata HV Previrend: restituendo il versamento contributivo corrisposto;
- se investito nei fondi interni Helvetia Multimanager Flessibile e/o Helvetia Multimanager Equity: restituendo il controvalore delle quote possedute sui fondi interni stessi, calcolato in base alla data di pervenimento in Compagnia della richiesta di recesso e determinato così come riportato nel successivo articolo 18.

Art. 11 - Spese

a) Spese di adesione: nessuna

b) Spese nella fase di accumulo

b.1) direttamente a carico dell'aderente: nessuna

b.2) indirettamente a carico dell'aderente: commissione annua per spese di gestione. In caso di:

- Gestione interna separata "HV Previrend"
 - commissione annua di gestione pari a 1,20% sul rendimento della gestione interna separata, se questo è pari o superiore all'1,50%;
 - commissione annua di gestione pari all'80% del rendimento della gestione interna separata se questo è inferiore all'1,50%.
- Fondo interno "Helvetia Multimanager Flessibile"
 - commissione annua di gestione pari a 1,50% sul patrimonio del fondo interno.
- Fondo interno "Helvetia Multimanager Equity"
 - commissione annua di gestione pari a 1,80% sul patrimonio del fondo interno.

c) Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:

c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica: nessuna

c.2) in caso di riscatto della posizione individuale: nessuna

c.3) in caso di richiesta di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA): 5 Euro per ogni rata di rendita erogata

c.4) per il conseguimento delle anticipazioni: nessuna

c.5) per la riallocazione della posizione individuale maturata: nessuna

c.6) per la riallocazione del flusso contributivo: nessuna

c.7) per la riallocazione della posizione a fronte di richiesta di RITA: nessuna

c.8) in caso di trasferimento da altra forma pensionistica: nessuna

d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, le spese per l'erogazione della rendita sono definite in funzione della rateazione prescelta:

- 1,15% se annuale;
- 1,20% se semestrale;

- 1,25% se quadrimestrale;
- 1,30% se trimestrale;
- 1,40% se bimestrale;
- 1,70% se mensile.

Le suddette spese sono già incluse nel coefficiente di conversione in rendita.

Oltre alle spese sopra riportate, sul patrimonio della gestione interna separata e/o dei fondi interni possono gravare unicamente le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi si legge. Può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.

Art. 12 – Beneficiari

Il beneficiario delle prestazioni pensionistiche complementari, anche se corrisposte sotto forma di capitale, è esclusivamente l'aderente. L'aderente deve designare i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che potranno esercitare il diritto di riscatto in caso di suo decesso avvenuto prima della conversione del capitale in rendita o nel corso della RITA. In assenza di designazione tale diritto spetta agli eredi legittimi o testamentari; in mancanza il capitale verrà devoluto, ai sensi del Decreto, a finalità sociali.

La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 13 – Pagamento delle prestazioni

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il modulo di adesione, ovvero inviata alla Compagnia in forma scritta – anche mediante l'utilizzo del rispettivo apposito modulo "Allegato A" alle presenti Condizioni contrattuali – a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.

Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Compagnia al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

In particolare i documenti da allegare sono:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di **recesso** dal contratto:
 - richiesta firmata dall'aderente;
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di **riscatto parziale/totale**:
 - richiesta firmata dall'aderente;
 - documentazione idonea che attesti il diritto a riscattare la posizione individuale, per:
 - riscatto parziale al 50%:**
 - per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione dell'aderente per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - in caso di ricorso da parte del datore di lavoro dell'aderente a procedure di mobilità, cassa di integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - per cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle sopra elencate;
 - riscatto totale:**
 - in caso di invalidità permanente dell'aderente che comporti la riduzione della propria capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione dell'aderente per un periodo superiore a 48 mesi;
 - per cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle sopra elencate.
- per il pagamento conseguente alla richiesta di **anticipazione**:
 - si richiama quanto dettagliatamente indicato nel "Documento sulle Anticipazioni";
- per il pagamento conseguente alla richiesta di **rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**:
 - richiesta firmata dall'aderente attestante la volontà di attivare la RITA con allegata specifica documentazione indicata nel modulo stesso;
- per i pagamenti conseguenti al **trasferimento** ad altra forma pensionistica:
 - richiesta firmata dall'aderente attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale;
- per i pagamenti conseguenti al **decesso** dell'aderente:
 - richiesta di liquidazione della posizione individuale maturata firmata dagli aventi diritto;
 - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto (Reg. UE 679/2016);

- dati anagrafico fiscali degli aventi diritto e loro coordinate bancarie per le operazioni di accredito (nome, cognome, codice fiscale, Banca e coordinate bancarie – codice IBAN – di ciascun avente diritto). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale da ciascun avente diritto;
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto
- certificato di decesso dell'aderente in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- documentazione attestante la designazione dei Beneficiari quale:
 - in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 - se l'aderente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza del testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
 - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;Per capitali non superiori ad Euro 50.000,00 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
 - in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:
 - se è presente un testamento:
 - copia autenticata o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
 - se non è presente un testamento:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
 - qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minori o incapaci a riscuotere l'importo dovuto con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento o all'eventuale reimpiego dell'importo medesimo.

– per i pagamenti conseguenti alla **prestazione in rendita vitalizia previdenziale o del capitale:**

 - richiesta firmata dall'aderente;
 - documentazione attestante che sono maturati i requisiti per la corresponsione della prestazione pensionistica stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza.

La Compagnia potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento IVASS n. 41/2018, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto:

- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra riportata con riferimento alla richiesta di recesso;
- secondo la rateazione prescelta dall'aderente, a norma del precedente art. 5, per la liquidazione delle rate di rendita che verranno erogate;
- entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra riportata con riferimento alla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA);
- entro 6 mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra riportata con riferimento a tutti gli altri casi.

Decorsi i suddetti termini sono dovuti gli interessi di ritardato pagamento a favore degli aventi diritto calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dalla data di ricevimento da parte della Compagnia o dell'intermediario di tutta la documentazione necessaria sopra riportata.

Art. 14 – Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'aderente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 15 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto preliminarmente ad esperire il **procedimento di mediazione** previsto dalla Legge 09/08/2013, n. 98 e s.m.i. innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge, sarà possibile adire l'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è altresì possibile ricorrere al **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del D. L. 132/14, convertito con modifiche dalla L. 162/14, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione con il proprio legale.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Società (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Art. 16 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

PARTE TERZA – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 17 – Modalità di investimento dei versamenti

Alla conclusione del contratto l'aderente sceglie la destinazione dei versamenti contributivi, selezionando tra la gestione interna separata e/o i fondi interni messi a disposizione dalla Compagnia, fermo restando che l'investimento minimo in ciascuna opzione di investimento prevista da Helvetia Aequa, così come riportato nella Premessa, non può essere inferiore al 20% dell'importo del singolo versamento. Successivamente l'aderente potrà modificare le opzioni di investimento prescelte (riallocazione del flusso contributivo) e la variazione verrà applicata ai versamenti effettuati successivamente alla riallocazione.

Per i versamenti contributivi aggiuntivi l'aderente ha la facoltà di indicare una ripartizione dell'investimento differente da quello in essere, specificandolo nella richiesta scritta (se non viene specificato, l'investimento verrà effettuato in base alle opzioni di investimento in vigore al momento del versamento aggiuntivo).

I versamenti derivanti dalla destinazione del proprio TFR potranno essere investiti solamente in una delle opzioni di investimento collegate al presente contratto.

Art. 18 – Determinazione del capitale costitutivo della rendita

La Compagnia determina il capitale costitutivo della rendita come somma dei capitali investiti nella gestione interna separata e/o nei fondi interni.

Con riferimento alla gestione interna separata HV Previrend: il capitale costitutivo della rendita è pari alla somma di ciascun versamento contributivo o porzione di versamento contributivo destinato dall'aderente a tale opzione, investito alla data di decorrenza con riferimento al primo versamento e alle date di ricevimento per i versamenti successivi e per quelli aggiuntivi.

Con riferimento ai fondi Helvetia Multimanager Flessibile e/o Helvetia Multimanager Equity il capitale costitutivo della rendita si ottiene moltiplicando il numero di quote relative al fondo/i prescelto/i per il valore unitario delle stesse, rilevate il giorno di valorizzazione, come di seguito riportato.

La conversione in quote viene effettuata dividendo l'importo del versamento per il valore unitario delle quote di ciascun fondo, quale rilevato alla data di decorrenza (per il primo versamento) e alla data di valorizzazione per i versamenti successivi e quelli aggiuntivi.

Il valore unitario delle quote viene determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno per il numero di quote in circolazione nello stesso giorno. La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito internet www.helvetia.it.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data. Tale valore non viene però utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati, per i pagamenti da parte della Compagnia o per le riallocazioni.

Il giorno di valorizzazione delle quote è pari al secondo giorno lavorativo della settimana e la valorizzazione è effettuata in base ai valori rilevati il giorno precedente di Borsa aperta, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali. La valorizzazione verrà sospesa nella prima settimana dell'anno e nella settimana di Ferragosto.

Il valore complessivo netto (NAV) di ciascun fondo interno si ottiene decurtando il valore complessivo del fondo interno stesso delle spese di gestione previste dal fondo interno e suddividendolo in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

Le spese di gestione sono riportate al precedente art. 11.

Investimento nei fondi interni

Gli investimenti relativi al primo versamento e ai versamenti aggiuntivi verranno effettuati in base alla "data richiesta investimento".

Per "Data richiesta investimento" si intende:

- In caso di pagamento effettuato direttamente in Compagnia: la data successiva tra quella di ricevimento, presso la Compagnia, di tutta la documentazione completa necessaria e la data di valuta del versamento effettuato, così come definita nel Modulo di adesione;
- in caso di pagamento effettuato presso l'Intermediario: la data di ricevimento/registrazione del mezzo di pagamento presso l'Intermediario.

Se la data richiesta investimento cade di:

- martedì, mercoledì o giovedì: l'investimento verrà effettuato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di richiesta stessa;
- venerdì, sabato o lunedì: l'investimento verrà effettuato il terzo giorno di valorizzazione successivo alla data di richiesta stessa.

L'investimento relativo ai versamenti contributivi programmati successivi al primo verrà invece effettuato il giorno di valorizzazione successivo alla data di richiesta investimento.

Disinvestimento dai fondi interni

Le richieste di disinvestimento saranno effettuate in base alla "Data richiesta disinvestimento" ovvero al giorno non festivo in cui la richiesta scritta dell'aderente è consegnata o perviene presso la Compagnia, completa di tutta la documentazione prevista dall'operazione richiesta. Precisamente se la "data richiesta disinvestimento" cade di:

- martedì, mercoledì e giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla "data richiesta disinvestimento";
- venerdì, sabato e lunedì, il disinvestimento verrà effettuato il terzo giorno di valorizzazione successivo alla "data richiesta disinvestimento".

Il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno viene determinato settimanalmente e viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia www.helvetia.it.

Art. 19 - Clausola di rivalutazione della gestione separata HV Previrend

Per la componente di capitale investita nella gestione interna separata HV Previrend la Compagnia riconoscerà una rivalutazione del capitale costitutivo della rendita nella misura e secondo le modalità di seguito definite. A tal fine la Compagnia ha istituito e gestisce, secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento, una gestione interna separata denominata HV Previrend.

A) Misura di rivalutazione

La Compagnia comunica entro il 1° marzo di ogni anno la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto, che si ottiene:

- diminuendo l'intero rendimento realizzato dalla gestione interna separata di un importo denominato commissione annua di gestione, pari a 1,20%, se il rendimento della gestione interna separata è uguale o superiore a 1,50%;
- diminuendo l'intero rendimento realizzato dalla gestione interna separata di un importo denominato commissione annua di gestione, pari all'80% del rendimento della gestione interna separata, se questo è inferiore a 1,50%.

Durante la fase di accumulo e nella fase di erogazione la misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

Alla scadenza della fase di accumulo, durante la fase di accumulo in caso di riscatto a seguito di decesso, di invalidità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo o di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi dell'aderente è comunque garantito un rendimento annuo composto minimo pari allo 0,00%.

Coerentemente con la normativa vigente e sulla base dei mutamenti del contesto economico e finanziario, la Compagnia si riserva di modificare il suddetto rendimento minimo garantito limitatamente alle porzioni di capitale acquisite con i versamenti effettuati successivamente alla data di effetto della modifica.

In tal caso la Compagnia si impegna ad inoltrare una comunicazione scritta agli aderenti, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa, comprensiva dell'evidenziazione delle conseguenze economiche sulle prestazioni pensionistiche. Se la modifica è peggiorativa, entro 90 giorni dal momento della comunicazione l'aderente può rifiutarla inviando comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Previdenza – Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), indicando presso quale altra forma di previdenza complementare intende trasferire la propria posizione individuale, senza conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e senza l'applicazione di alcun costo.

B) Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita nella Fase di accumulo

Nella Fase di accumulo la rivalutazione del capitale costituente la rendita viene effettuata con effetto al 31 dicembre di ogni anno, calcolato con riferimento all'esercizio solare di cui all'articolo 3 del Regolamento della gestione separata. Per i versamenti effettuati nel corso dell'anno, la misura di rivalutazione sarà determinata secondo il metodo "pro rata temporis".

Durante la fase di accumulo il capitale costituente la rendita viene pertanto rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A);
- le porzioni di capitale costituite nei dodici mesi precedenti il 31 dicembre vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

C) Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita alla data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche

Alla scadenza della fase di accumulo, qualora la data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche coincida con il 31 dicembre la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto riportato al precedente punto B).

Qualora invece la data non coincida con il 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto di seguito riportato:

- il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta viene rivalutato secondo le modalità previste al precedente punto B);
- per la frazione d'anno compresa tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di richiesta di conversione in rendita e la data di richiesta stessa, il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente viene maggiorato della rivalutazione fissata a norma del punto A), realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente;
- le porzioni di capitale costituite nei mesi compresi tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di richiesta di conversione in rendita e la data di richiesta stessa, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente.

D) Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in caso di riscatto, trasferimento o anticipazione

Qualora il riscatto totale, il trasferimento o l'anticipazione venga richiesto in coincidenza con il 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto riportato al precedente punto B).

Qualora invece il riscatto totale, il trasferimento o l'anticipazione non venga richiesto in coincidenza con il 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto di seguito riportato:

- il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta viene rivalutato secondo le modalità previste al punto B);
- per la frazione d'anno compresa tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di richiesta e la data di richiesta stessa, il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente viene maggiorato della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente;

- le porzioni di capitale costituite nei mesi compresi tra il 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta e la data di richiesta stessa vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente.

E) Rivalutazione del capitale costituente la rendita in caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche

Qualora il pervenimento in Compagnia della comunicazione di avvenuto decesso avvenga in coincidenza con il 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto riportato al precedente punto B).

Qualora invece il pervenimento in Compagnia della comunicazione di avvenuto decesso non avvenga in coincidenza con il 31 dicembre la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto di seguito riportato:

- il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente la data di comunicazione viene rivalutato secondo le modalità prevista al punto B);
- per la frazione d'anno compresa tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di comunicazione e la data di comunicazione stessa, il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente viene maggiorato della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di comunicazione e la fine dello stesso mese dell'anno precedente;
- le porzioni di capitale costituite nei mesi compresi tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di comunicazione e la data di comunicazione stessa vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di comunicazione e la fine dello stesso mese dell'anno precedente.

F) Rivalutazione della rendita nella Fase di erogazione

Nella Fase di erogazione della prestazione pensionistica e con effetto dal 31 dicembre di ogni anno, la rendita in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente verrà rivalutata incrementandola di un importo pari al prodotto della rendita in vigore per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La prima rivalutazione sarà commisurata alla frazione di anno intercorrente tra la data di erogazione della rendita ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

La Compagnia si impegna a comunicare annualmente all'aderente l'ammontare della rendita vitalizia oggetto di erogazione, comprensiva delle rivalutazioni nel frattempo intervenute.

Durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica è comunque garantito un rendimento annuo composto minimo pari allo 0,00%.

G) Rivalutazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Qualora il montante o parte dello stesso richiesto a titolo di RITA sia investito nella gestione separata si rimanda al documento sulla RITA per informazioni relative alla rivalutazione.

Coerentemente con la normativa vigente e sulla base dei mutamenti del contesto economico e finanziario, la Compagnia si riserva di modificare il suddetto rendimento minimo garantito. In ogni caso la modifica avrà effetto esclusivamente qualora non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita. Il nuovo rendimento minimo garantito sarà comunicato per iscritto all'aderente, da parte della Compagnia, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa. Qualora la modifica sia peggiorativa, l'aderente ha un termine di 90 giorni dalla data di comunicazione per chiedere alla Compagnia il trasferimento della propria posizione ad altra forma pensionistica complementare senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Art. 20 – Riallocazione della posizione previdenziale e dei flussi contributivi

Durante la fase di accumulo l'aderente può chiedere per iscritto alla Compagnia la conversione, totale o parziale, del capitale costitutivo della rendita maturato (riallocazione della posizione previdenziale) modificando le opzioni di investimento prescelte.

In particolare la conversione può avvenire:

- dall'opzione collegata a quote di un fondo interno all'opzione collegata a quote di altro fondo interno;
 - dall'opzione collegata a quote di un fondo interno all'opzione collegata alla gestione interna separata;
 - dall'opzione collegata alla gestione interna separata a una o più delle opzioni collegate a quote di fondi interni.
- La conversione deve essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di un anno dalla conclusione del contratto ovvero dall'eventuale ultima precedente riallocazione.

La conversione del capitale viene effettuata senza l'applicazione di alcun onere per l'aderente.

A seguito della riallocazione della posizione previdenziale la Compagnia si impegna ad inviare all'aderente apposita comunicazione che riporta i dettagli dell'operazione.

La riallocazione potrà essere richiesta anche e solo per i futuri flussi contributivi (riallocazione dei flussi contributivi), secondo le medesime modalità previste per la conversione del capitale.

Art. 21 – Trasferimento

Il contratto prevede due tipologie di trasferimento:

a) trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

L'aderente ha la facoltà di trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto:

- alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali;
- liberamente dopo un periodo minimo di due anni dalla data di conclusione del contratto, senza necessità di motivazioni specifiche;
- qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 7.

La somma oggetto del trasferimento è pari all'intera posizione individuale maturata, in quanto non sono previsti costi di trasferimento. La Compagnia provvederà a trasferire la posizione individuale entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricezione della richiesta.

b) trasferimento da altra forma pensionistica complementare

L'aderente può trasferire alla forma pensionistica individuale prevista dal presente contratto la posizione maturata presso altra forma previdenziale prevista dal Decreto.

Art. 22 – Istituzione di nuovi fondi interni

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi fondi interni da collegare al presente contratto. In tale caso la Compagnia informerà ciascun aderente, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa, e gli metterà a disposizione l'apposito Regolamento. Entro 90 giorni dal momento della comunicazione l'aderente potrà richiedere di aderire agli stessi secondo le modalità previste nel precedente art. 20, senza l'applicazione di alcun costo.

Art. 23 – Comunicazioni dovute dall'Aderente

Laddove nel corso della durata del contratto l'aderente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'aderente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento**. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.

Resta inteso che, nel caso in cui l'aderente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).

L'aderente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata contrattuale si verificano modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti).

In ogni caso l'aderente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza.

TABELLA: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

L'importo iniziale della rendita vitalizia rivalutabile viene determinato – a norma di quanto previsto agli Artt. 6 e 7 – moltiplicando il premio (ovvero il capitale maturato al termine della Fase di accumulo) per il coefficiente di conversione in vigore all'epoca della richiesta di conversione stessa e dividendo il risultato ottenuto per 1.000.

Si precisa che il coefficiente da utilizzare è quello corrispondente all'età assicurativa raggiunta dall'aderente al momento della richiesta di conversione, eventualmente corretto secondo la regola riportata in calce alla tabella.

Di seguito viene riportata la tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia attualmente in vigore, espressi per 1.000 Euro di capitale maturato al termine della Fase di accumulo, nelle varie rateazioni ammesse.

I coefficienti stessi sono, in ogni caso, riportati sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it. La base demografica adottata per la determinazione dei suddetti coefficienti è la tavola di mortalità IPS55U-I (per impegni immediati). Il tasso tecnico è pari a zero.

I coefficienti dipendono dall'anno di nascita e dall'età assicurativa raggiunta dall'aderente al momento della conversione in rendita, nonché dalla rateazione prescelta.

Età ^(*)	RATEAZIONE					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	26,38	26,19	26,12	26,08	26,02	25,92
51	27,07	26,87	26,80	26,75	26,70	26,59
52	27,79	27,59	27,51	27,46	27,40	27,29
53	28,56	28,34	28,26	28,21	28,15	28,03
54	29,36	29,13	29,05	29,00	28,93	28,81
55	30,21	29,97	29,88	29,82	29,76	29,63
56	31,11	30,85	30,75	30,70	30,63	30,50
57	32,05	31,78	31,68	31,62	31,55	31,41
58	33,06	32,77	32,66	32,60	32,52	32,38
59	34,12	33,82	33,70	33,64	33,56	33,41
60	35,26	34,93	34,81	34,74	34,65	34,50
61	36,46	36,11	35,98	35,91	35,82	35,66
62	37,74	37,36	37,23	37,15	37,06	36,89
63	39,10	38,70	38,55	38,47	38,37	38,19
64	40,55	40,12	39,96	39,87	39,77	39,58
65	42,10	41,63	41,47	41,37	41,26	41,07
66	43,75	43,25	43,07	42,97	42,85	42,65
67	45,52	44,98	44,79	44,68	44,55	44,34

Età ^(*)	RATEAZIONE					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
68	47,42	46,84	46,63	46,51	46,38	46,15
69	49,47	48,83	48,61	48,48	48,34	48,10
70	51,67	50,98	50,73	50,60	50,44	50,19
71	54,04	53,29	53,02	52,88	52,71	52,44
72	56,61	55,78	55,50	55,34	55,16	54,87
73	59,40	58,50	58,18	58,01	57,81	57,50
74	62,46	61,45	61,11	60,92	60,70	60,37
75	65,79	64,69	64,30	64,10	63,86	63,50
76	69,46	68,22	67,80	67,57	67,32	66,93
77	73,46	72,09	71,62	71,37	71,08	70,66
78	77,84	76,30	75,78	75,50	75,18	74,72
79	82,61	80,88	80,29	79,98	79,63	79,13
80	87,79	85,84	85,18	84,84	84,45	83,90
81	93,45	91,25	90,51	90,12	89,69	89,09
82	99,68	97,18	96,34	95,91	95,42	94,76
83	106,57	103,72	102,77	102,28	101,74	101,00
84	114,25	110,99	109,90	109,34	108,73	107,92
85	122,72	118,97	117,73	117,09	116,40	115,49

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1927 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1926 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “HV PREVIREND”

Art. 1 – Costituzione e denominazione della gestione separata

Helvetia Vita S.p.A. (la “Società”) ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata “HV Previrend”, separata da quella delle altre attività della Società e destinata esclusivamente all’erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratta da tale fine.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto con riferimento a quei contratti di previdenza complementare collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione “HV Previrend”.

La gestione “HV Previrend” è denominata in Euro.

La gestione “HV Previrend” è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata

Il valore delle attività della gestione “HV Previrend” non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo – fondo pensione di cui all’articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l’obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione “HV Previrend”; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l’efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli Assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione “HV Previrend”.

In linea generale, le risorse della gestione “HV Previrend” possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione “HV Previrend” può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.

E’ ammesso l’investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all’80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell’acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade¹; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade² purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione “HV Previrend”.

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l’investimento azionario si realizza attraverso l’acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L’esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L’investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l’acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating “Investment Grade”. Fanno eccezione i soli “conti correnti” dove sono ammesse anche controparti “Below Investment Grade o senza rating”, ma con il limite massimo del 3%.

1 Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

2 Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.

Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "HV Previrend".

L'uscita delle attività dalla gestione "HV Previrend" può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "HV Previrend" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione. Il risultato così ottenuto viene quindi diminuito delle spese di seguito riportate.

Possono gravare sulla gestione separata unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati alla gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "HV Previrend", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "HV Previrend" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.

La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "HV Previrend".

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione "HV Previrend".

Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata

La gestione "HV Previrend" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

In occasione della verifica contabile annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati in periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.



REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE”

Art. 1 - Costituzione e denominazione del Fondo interno

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita, di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli aderenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Condizioni generali di contratto, ha costituito il Fondo interno suddiviso in quote denominato Fondo interno “Helvetia Multimanager Flessibile” (di seguito Fondo interno).

Il Fondo interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo interno

Lo scopo del Fondo interno è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori dei contratti espressi in unità del Fondo interno stesso.

La caratteristica principale del Fondo interno è quella di investire le somme conferite in quote ed azioni emesse da OICR (Fondi Comuni di Investimento e/o SICAV), nonché ETF:

- assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea (c.d. OICR armonizzati);
- denominati prevalentemente in Euro e dollaro USA, e residualmente in altre valute;
- delle seguenti categorie: liquidità, obbligazionari, azionari, bilanciati e flessibili;
- che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale nei paesi delle seguenti aree geografiche: Area Euro, Europa, Nord America, Asia (compreso il Giappone), Pacifico, America Latina e residualmente in OICR che investono nei Paesi Emergenti. Il controvalore degli OICR che investono nei Paesi Emergenti non può superare il 20% del portafoglio complessivo.

Il patrimonio gestito può essere investito, tramite gli strumenti finanziari sopra indicati, in tutti i settori industriali, ovvero i seguenti settori: energia, beni materiali, industria, beni voluttuari, beni di prima necessità, salute, finanza, informatica, servizi di telecomunicazione, servizi di pubblica utilità.

Il controvalore degli OICR specializzati nell'investimento in titoli corporate (high yield, investment grade Euro, dollaro ed internazionali) non può superare il 20% del portafoglio complessivo.

Il patrimonio del Fondo interno non può essere investito per una percentuale superiore al 25% del valore complessivo del portafoglio, in quote od azioni di un singolo OICR.

Il Fondo interno è di tipo ad accumulazione. L'incremento del valore delle quote del Fondo interno non viene pertanto distribuito.

Il Fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo interno gestito dalla stessa.

Art. 3 - Partecipanti al Fondo interno

Sono legittimati a partecipare al Fondo interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a Helvetia Aequa – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo pensione o altri Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo interno.

Art. 4 - Destinazione dei versamenti

L'aderente, secondo quanto stabilito nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo interno costituito dalla Compagnia.

Art. 5 - Criteri di investimento del Fondo interno

Il Fondo interno si caratterizza per una politica di investimento – quote ed azioni emesse da OICR – azionaria ed obbligazionaria – attiva, volta a cogliere le occasioni che si presentano sui vari mercati. Le prospettive dei mercati porteranno a privilegiare una categoria di strumenti finanziari rispetto ad un'altra, ma il carattere flessibile della linea consente al gestore una ampia libertà di movimento, fatti salvi i limiti legislativi e regolamentari.

L'obiettivo della politica di gestione del Fondo interno è duplice:

- difendere il capitale in caso di eventi negativi del mercato;
- ottenere un rendimento assoluto ***superiore all'obiettivo di rendimento fissato in MTS BOT lordo + 200 bp (2%)***.

Quest'ultimo obiettivo non rappresenta in alcun caso un obbligo o garanzia di risultato.

La gestione del Fondo interno e l'attuazione delle politiche d'investimento competono alla Compagnia, che vi provvede direttamente e nell'interesse dei partecipanti.

Resta ferma la possibilità per la Compagnia di delegare la gestione a soggetti terzi abilitati che opereranno, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione predefiniti dalla Compagnia stessa, alla quale dovrà comunque essere ricondotta la responsabilità della gestione.

PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Benchmark)

<i>Benchmark – Indici</i>	<i>Peso Bench.</i>	<i>Asset Class</i>
Indice Fideuram Fondi Liquidità Area Euro	20%	Money Market EURO
Indice Fideuram Fondi OBG Euro Gov. BT	20%	Government Bond Short Term EUR
Indice Fideuram Fondi OBG Euro Gov. M/L Term.	30%	Government Bond Mid/Long Term EUR
Indice Fideuram Obbligazionario Area Dollaro	5%	Bond USD
Indice Fideuram Fondi Azionari Internazionali	25%	International Equity

Profilo di rischio: Medio**Orizzonte temporale di investimento: 5 anni**

Il parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e **non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito**, del Fondo interno stesso. Ai fini di una efficiente informativa ai clienti sulla redditività del Fondo interno occorre tenere presente che il valore degli indici in cui è strutturato il parametro di riferimento è espresso al lordo delle commissioni, mentre il rendimento del Fondo interno è un valore netto.

E' opportuno sottolineare che, in considerazione della politica di investimento flessibile che caratterizza il Fondo interno, la gestione può discostarsi in maniera anche considerevole dal benchmark, il quale assume, pertanto, un significato puramente indicativo.

LIMITI DI INVESTIMENTO

<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
OICR Corporate Bond	0%	20%
OICR Equity	0%	50%
OICR Equity Emerging Market	0%	20%

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte strategiche d'investimento diverse nell'interesse dei partecipanti.

La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi, ad oggetto, valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del Fondo interno.

Il valore delle attività gestite nel Fondo interno è ripartito in quote. Il totale del numero delle quote attribuito alle polizze in vigore, valorizzato per l'importo delle quote, coinciderà in ogni momento con il valore delle attività del Fondo interno.

Art. 6 - Spese gravanti sul Fondo interno

Le spese a carico del Fondo interno sono rappresentate dalla commissione di gestione a favore della Compagnia, pari all'1,5% annuale calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo lordo del Fondo interno e prelevata nell'ultimo giorno di valorizzazione di ciascun trimestre. Sul Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso.

Possono, inoltre, gravare sul Fondo interno unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla

remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati al Fondo interno. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate pertanto sono a carico della Compagnia tutte le altre spese e oneri non esplicitamente indicati nel presente articolo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno

Il valore complessivo netto (net asset value ovvero NAV) del Fondo interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo interno stesso al netto delle eventuali passività, composte principalmente dalle spese di gestione dello stesso di cui all'articolo 6.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo interno, conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente a quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari, quale si ricava dalle evidenze patrimoniali del giorno cui si riferisce il calcolo.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno sono applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo interno non vengono attribuiti;
- l'immissione e il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo interno del loro controvalore in Euro alle condizioni e alle date previste dalle Condizioni generali di contratto e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando il tasso di cambio – tra quelli riconosciuti nei principali mercati mondiali – rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Art. 8 - Valore unitario della quota, valuta di denominazione e sua pubblicazione

Il valore unitario della quota del Fondo interno è determinato settimanalmente, ad eccezione della prima settimana dell'anno e di quella di Ferragosto, dalla Compagnia dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno, calcolato secondo l'articolo 7, per il numero complessivo di quote attribuite alle polizze, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore della quota è espresso in divisa Euro.

Il valore iniziale della quota alla data del 2 maggio 2006 è pari a 10 Euro.

Art. 9 - Scritture contabili

La contabilità del Fondo interno è tenuta dalla Compagnia, essa redige:

1. il libro giornale del Fondo interno, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo interno;
2. un prospetto settimanale con l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ogni Fondo interno, di cui agli articoli n. 7 e 8 del presente regolamento;
3. entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione dei Fondi composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo interno e di determinazione del prezzo della quota alla data di chiusura dell'esercizio solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo interno del periodo di riferimento;
 - il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del Benchmark.

Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Compagnia, presso le sedi periferiche e sarà disponibile sul sito www.helvetia.it.

Art. 10 - Revisione contabile

Il Fondo interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni. Tale Società accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento, la conformità del valore unitario della quota alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'articolo 8 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 11 - Modifiche al Fondo interno

Il regolamento del Fondo interno potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

Art.12 - Eventuale fusione di Fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli aderenti, può operare la fusione del Fondo interno con uno o più Fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo interno.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo interno.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

Art.13 - Eventuale estinzione del Fondo interno

La Compagnia può chiudere il Fondo interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo interno cessato. L'estinzione verrà comunicata con tempestività all'aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo Interno.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY”

Art. 1 - Costituzione e denominazione del Fondo interno

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita, di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli aderenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Condizioni generali di contratto, ha costituito il Fondo interno suddiviso in quote denominato Fondo interno “*Helvetia Multimanager Equity*” (di seguito denominato Fondo interno).

Il Fondo interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo interno

Lo scopo del Fondo interno è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori dei contratti espressi in unità del Fondo interno stesso.

La caratteristica principale del Fondo interno è quella di investire le somme conferite in quote ed azioni emesse da OICR (Fondi Comuni di Investimento e/o SICAV), nonché ETF:

- assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea (c.d. OICR armonizzati);
- denominati prevalentemente in Euro e dollaro USA, e residualmente in altre valute;
- delle seguenti categorie: liquidità, obbligazionari, azionari, bilanciati e flessibili;
- che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale nei paesi delle seguenti aree geografiche: Area Euro, Europa, Nord America, Asia (compreso il Giappone), Pacifico, America Latina e residualmente in OICR che investono nei Paesi Emergenti. Il controvalore degli OICR che investono nei Paesi Emergenti non può superare il 25% del portafoglio complessivo.

Il patrimonio gestito può essere investito, tramite gli strumenti finanziari sopra indicati, in tutti i settori industriali, ovvero i seguenti settori: energia, beni materiali, industria, beni voluttuari, beni di prima necessità, salute, finanza, informatica, servizi di telecomunicazione, servizi di pubblica utilità.

Il patrimonio del Fondo interno non può essere investito per una percentuale superiore al 25% del valore complessivo del portafoglio, in quote od azioni di un singolo OICR.

Il Fondo interno è di tipo ad accumulazione. L'incremento del valore delle quote del Fondo interno non viene pertanto distribuito.

Il Fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo interno gestito dalla stessa.

Art. 3 - Partecipanti al Fondo interno

Sono legittimati a partecipare al Fondo interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a Helvetia Aequa – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo pensione o altri Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo interno.

Art. 4 - Destinazione dei versamenti

L'aderente, secondo quanto stabilito nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo interno costituito dalla Compagnia.

Art. 5 - Criteri di investimento del Fondo interno

Il Fondo interno si caratterizza per una politica di investimento – quote ed azioni emesse da OICR – esclusivamente azionaria – attiva, volta a cogliere le occasioni che si presentano sui vari mercati in un'ottica di diversificazione dei rischi.

La gestione del Fondo interno e l'attuazione delle politiche d'investimento competono alla Compagnia, che vi provvede direttamente e nell'interesse dei partecipanti.

Resta ferma la possibilità per la Compagnia di delegare la gestione a soggetti terzi abilitati che opereranno, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione predefiniti dalla Compagnia stessa, alla quale dovrà comunque essere ricondotta la responsabilità della gestione.

PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Benchmark)

<i>Benchmark – Indici</i>	<i>Peso Bench.</i>	<i>Asset Class</i>
Indice Fideuram Fondi Azionari Europa	50%	European Equity Market
Indice Fideuram Fondi Azionari America	35%	US Equity Market

Indice Fideuram Fondi Azionari Pacifico	10%	Asia – Pacific Equity Market
Indice Fideuram Fondi Azionari Emergenti	5%	Emerging Equity Market

Profilo di rischio: Molto - Alto

Orizzonte temporale di investimento: 10 anni

Il parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e **non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito**, del Fondo interno stesso. Ai fini di una efficiente informativa ai clienti sulla redditività del Fondo interno occorre tenere presente che il valore degli indici in cui è strutturato il parametro di riferimento è espresso al lordo delle commissioni, mentre il rendimento del Fondo interno è un valore netto.

LIMITI DI INVESTIMENTO

Valuta di riferimento	Min	Max
OICR Equity	71%	100%
OICR Equity denominati in valuta diversa da Euro	0%	75%

Area geografica	Min	Max
OICR European Equity Market	25%	65%
OICR US Equity Market	10%	50%
OICR Asia – Pacific Equity Market	0%	30%
OICR Emerging Equity Market	0%	25%

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte strategiche d'investimento diverse nell'interesse dei partecipanti.

La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi, ad oggetto, valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del Fondo interno.

Il valore delle attività gestite nel Fondo interno è ripartito in quote. Il totale del numero delle quote attribuito alle polizze in vigore, valorizzato per l'importo delle quote, coinciderà in ogni momento con il valore delle attività del Fondo interno.

Art. 6 - Spese gravanti sul Fondo interno

Le spese a carico del Fondo interno sono rappresentate dalla commissione di gestione a favore della Compagnia, pari all'1,8% annuale calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo lordo del Fondo interno e prelevata nell'ultimo giorno di valorizzazione di ciascun trimestre. Sul Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso.

Possono, inoltre, gravare sul Fondo interno unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati al Fondo interno. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate pertanto sono a carico della Compagnia tutte le altre spese e oneri non esplicitamente indicati nel presente articolo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno

Il valore complessivo netto (net asset value ovvero NAV) del Fondo interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo interno stesso al netto delle eventuali passività, composte principalmente dalle spese di gestione dello stesso di cui all'articolo 6.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo interno, conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente a quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari, quale si ricava dalle evidenze patrimoniali del giorno cui si riferisce il calcolo.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno sono applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo interno non vengono attribuiti;
- l'immissione e il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo interno del loro controvalore in Euro alle condizioni e alle date previste dalle Condizioni generali di contratto e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando il tasso di cambio – tra quelli riconosciuti nei principali mercati mondiali – rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Art. 8 - Valore unitario della quota, valuta di denominazione e sua pubblicazione

Il valore unitario della quota del Fondo interno è determinato settimanalmente, ad eccezione della prima settimana dell'anno e di quella di Ferragosto, dalla Compagnia dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno, calcolato secondo l'articolo 7, per il numero complessivo di quote attribuite alle polizze, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore della quota è espresso in divisa Euro.

Il valore iniziale della quota alla data del 2 maggio 2006 è pari a 10 Euro.

Art. 9 - Scritture contabili

La contabilità del Fondo interno è tenuta dalla Compagnia, essa redige:

1. il libro giornale del Fondo interno, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo interno;
2. un prospetto settimanale con l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ogni Fondo interno, di cui agli articoli n. 7 e 8 del presente regolamento;
3. entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del Fondo interno composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo interno e di determinazione del prezzo della quota alla data di chiusura dell'esercizio solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo interno del periodo di riferimento;
 - il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del Benchmark.

Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Compagnia, presso le sedi periferiche e sarà disponibile sul sito www.helvetia.it.

Art. 10 - Revisione contabile

Il Fondo interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni. Tale Società accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento, la conformità del valore unitario della quota alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'articolo 8 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 11 - Modifiche al Fondo interno

Il regolamento del Fondo interno potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

Art.12 - Eventuale fusione di Fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli aderenti, può operare la fusione del Fondo interno con uno o più Fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta evento di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo interno.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo interno.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

Art.13 - Eventuale estinzione del Fondo interno

La Compagnia può chiudere il Fondo interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo interno cessato. L'estinzione verrà comunicata con tempestività all'aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo Interno.



ALLEGATO A: MODULO DI RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa – Previdenza

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare le richieste di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Helvetia Aequa – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

Aderente _____ Posizione Individuale n. _____

Intermediario _____ Codice _____

Con la presente lo/gli avente/i diritto chiede/chiedono il pagamento della seguente tipologia di prestazione (barrare la casella relativa):

RISCATTO TOTALE PER _____ (INDICARE LA MOTIVAZIONE)

DOCUMENTI ALLEGATI: _____

RISCATTO PARZIALE FINO AL 50% PER _____ (MOTIVAZIONE)

DOCUMENTI ALLEGATI: _____

ANTICIPAZIONE DI € _____ PER _____ (MOTIVAZIONE)

DOCUMENTI ALLEGATI: _____

TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA

DECESSO DELL'ADERENTE (durante la fase di accumulo).

ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PRESTAZIONE IN RENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE

con la seguente modalità (barrare la casella prescelta):

bonifico sul conto corrente n° _____ intestato a _____

presso _____ IBAN _____ BIC _____

assegno di traenza intestato allo/agli avente/i diritto

Si allegano i documenti previsti all'articolo 13 delle Condizioni generali di contratto.

Con riferimento alla richiesta di RITA si rimanda all'apposito modulo.

Luogo e data

Firma dell'avente diritto

Firma dell'Intermediario

Firma dell'avente diritto

DENUNCIA DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Da compilare in caso di PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN RENDITA O PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN CAPITALE (fino al 50%) o di RISCATTO

Il sottoscritto aderente dichiara di non aver dedotto o che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi i seguenti premi versati:

anno _____ € _____ anno _____ € _____

e che il suo codice fiscale è _____

Firma _____

NOTA BENE: La Compagnia si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

PRIVACY

Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato all'interno del Modulo di adesione.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016
(da compilare in caso di richiesta di erogazione rendita o pagamento per decesso dell'Aderente)

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "*i dati relativi alla salute*":

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità all'informativa, compresa la loro comunicazione.

Data

Firma di ogni Interessato

Avvertenza: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non si consentirà l'esecuzione della richiesta.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Vita S.p.A.

**Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita S.p.A.**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289

PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Prov. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031